



COMUNE DI SAN SALVO



UNO DEI 100 COMUNI DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

Provincia di Chieti

Cap 66050 ☎ 0873 340230 📠 0873 340231 P.IVA 00247720691

e.mail: ndellosa@comune.sansalvo.ch.it - serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO “IL MONDO DEI BAMBINI” DOPOSCUOLA/ASSISTENZA EDUCATIVA 01.10.2018 -31.05.2023

Cig: 75761672CA

TITOLO I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è la gestione del servizio Doposcuola e Assistenza Educativa “IL MONDO DEI BAMBINI”

Il servizio in concessione riguarda la gestione educativa, ausiliaria, delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, le attività di pulizia, necessarie per l'espletamento dell'attività educativa, la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione secondo la regolamentazione comunale, la gestione delle offerte formative per il personale educativo ed ausiliario, le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - con la preliminare approvazione da parte del concedente.

Il Comune di San Salvo fornirà **alle famiglie** il trasporto gratuito dai plessi scolastici alla sede destinata per lo svolgimento del servizio, oltre ad assicurare il servizio mensa;

Il servizio in concessione si qualifica come comunale.

Il servizio in concessione ha sede nell'immobile di proprietà del Comune sito in via Verdi a San Salvo presso la sede della Scuola primaria.

L'autorizzazione al funzionamento è per n. 25 bambini per tempo pieno e n. 10 tempo parziale.

ART.2 ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune opera con poteri di controllo e ispettivi in ordine al rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e dell'offerta formulata dal Concessionario in sede di gara.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione decorre dal 1° ottobre 2018 sino al 31 maggio 2023.

Qualora allo scadere del termine naturale del contratto il Comune non avesse ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, il Concessionario è obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, a tutela degli utenti e della continuità del servizio.

ART.4 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il servizio in concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore.

Si rinvia al successivo art.19 per la disciplina delle ipotesi ammesse di sospensione o interruzione temporanea del servizio.

ART. 5 VALORE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il valore presunto del contratto di concessione del servizio DOPOSCUOLA e ASSISTENZA EDUCATIVA è pari a **€ 235.000,00**.

Tale valore è determinato dal prodotto della retta mensile per tempo pieno di un utente residente nel Comune di San Salvo, pari ad € **195,00 mensili**, moltiplicato per 25 (numero massimo di utenti tempo pieno), più € 100,00 mensili moltiplicato per il n. 10 (= numero di utenti corrispondente alla capienza massima tempo parziale) per n. 8 mesi all'anno di funzionamento del servizio, periodo di concessione dal 01.10.2018 al 31.05.2023 (tot. 40 mesi).

Per completezza si segnala che il fatturato complessivo triennale del concessionario precedente sulla base degli iscritti nel triennio 2015-2018 è stato pari ad euro 96.000,00, con una media annua di 25 iscritti a tempo pieno e 10 (con una retta di € 130.00 Tempo Pieno e € 70 tempo parziale)

Per il concessionario è previsto l'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie degli utenti effettivamente iscritti e frequentanti.

Si precisa per completezza che il Comune di San Salvo per motivi di pubblico interesse, considerato che gli impianti sono unici per tutto il plesso scolastico in cui è inserito il Doposcuola, si farà carico della gestione energetica DOPOSCUOLA e ASSISTENZA EDUCATIVA per la durata della concessione.

Al concessionario è richiesto il pagamento della cifra simbolica di € 1.000,00 annue.

ART.6 MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

ART.7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136.

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario comunica le coordinate bancarie del conto corrente dedicato indicando anche i dati anagrafici e fiscali dei soggetti che su tale conto possono operare.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare al Comune ogni variazione, relativa alle notizie fornite secondo il comma precedente, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al servizio in concessione dovrà indicare il Codice identificativo Gara (CIG).

ART.8 DEPOSITO CAUZIONALE

Gli aspiranti all'aggiudicazione dovranno costituire cauzione provvisoria a garanzia degli impegni che vanno ad assumere con la partecipazione alla gara, nella misura del **2%** dell'importo a base di gara determinato in € 4.700,00 (quattromilasettecentoeuro/00) da versarsi presso la tesoreria Comunale o da presentarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto compreso il pagamento di penali, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, a costituire una cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. art.103 del Dlgs n.50/2016. Si rimanda alle disposizioni del suddetto art.103 per le modalità, i soggetti abilitati al rilascio, lo svincolo progressivo e quant'altro connesso alla cauzione definitiva.

ART.9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; il componente delegato dal Concessionario dovrà essere munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Tutte le spese inerenti la stipulazione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento, procede a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in quanto la mancata esecuzione della prestazione entro i termini fissati comporterebbe l'impossibilità di garantire il servizio all'utenza.

ART.10 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui il Concessionario, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;

- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta;

lo stesso potrà essere dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte del Comune.

Nel caso in cui il Concessionario non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, sarà dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune diritto di concedere il servizio all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa.

Sono a carico del Concessionario inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario da eventuali responsabilità civili.

ART.11 SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni connesse all'esercizio del servizio di asilo nido non è consentito .

ART.12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal successivo art.13.

ART.13 CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E MORTE DEL TITOLARE

Il Concessionario che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetto a cessione d'azienda, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'Impresa, la cessione d'azienda, la trasformazione, la fusione o l'incorporazione.

Spetta comunque al Comune l'eventuale proposizione al nuovo soggetto di subentrare negli obblighi e nei diritti contrattuali per il tempo che il Comune riterrà idoneo per la predisposizione di una nuova gara o sino al termine del contratto originario. In caso di morte del titolare dell'impresa concessionaria, se trattasi di impresa individuale o familiare, è in facoltà del Comune scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART.14 RESPONSABILITA' D'IMPRESA

Il Concessionario ha l'onere di gestire il servizio Doposcuola e assistenza educativa, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di tutti gli ambienti e le lavorazioni eseguite all'interno della struttura.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per infortuni e danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti o incaricati, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al Concessionario di mantenere il COMUNE sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti del Comune, da terzi danneggiati.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire al Comune il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

ART.15 ASSICURAZIONI

Il Concessionario stipula una polizza di assicurazione, con primarie compagnie di assicurazione, contro la responsabilità civile verso terzi (compresi gli utenti) e verso i prestatori di lavoro, per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività, con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro, per danni alle cose e per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali permanenti.

Il Concessionario sottoscrive inoltre, sempre presso una primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di danno per incendio, scoppio e altri eventi calamitosi derivanti dall'esercizio del servizio. Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Il Comune assicura l'immobile sede del servizio e le attrezzature in esso contenute contro i rischi di incendio e furto non derivanti dall'attività del Concessionario.

ART.16 SOSTITUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario in sede di esecuzione del contratto ritardi od ometta di adempiere ad una delle operazioni essenziali per garantire agli utenti il servizio, il Comune previa diffida scritta, od in caso di somma urgenza a prescindere da tale diffida, potrà disporre di far eseguire il contratto dall'impresa che segue in graduatoria o da altra impresa a spese e danno del Concessionario

Al Concessionario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nell'art.17.

In caso di inadempienza, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART.17 RIFUSIONE DEL DANNO

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora il Concessionario non adempia benché avvisato, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

ART.18 RECESSO UNILATERALE

Per gravi e giustificati motivi, il Concessionario o il Comune potranno recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all'altra parte almeno tre mesi prima della data del recesso.

In caso di recesso da parte del Concessionario, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale.

Nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi eventualmente in atto per l'attivazione del contratto.

ART.19 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti se non per causa di forza maggiore; pertanto di norma non sono consentite interruzioni del servizio.

Nel caso di interruzione del servizio non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto.

In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative da parte del Concessionario.

ART.20 DIVIETO DI SOSPENSIONE UNILATERALE O DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora il Concessionario non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo pec. In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART.21 PENALITA'

Nell'esecuzione del contratto, il Concessionario, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio.

L'applicazione della penale verrà applicata previa comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento, adeguatamente motivato e trasmesso con pec al Concessionario. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

ART.22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio entro il termine essenziale del primo giorno feriale del mese di Ottobre di ciascun anno;
- mancata sostituzione del personale entro i termini di cui all'art.43;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- uso diverso dei locali da quello stabilito dal contratto;
- cessione o subaffidamento parziale del servizio, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- scioglimento, cessazione e/o frode;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- inosservanze ripetute delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione o sospensione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.7.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara al Concessionario che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

La risoluzione per inadempimento contrattuale comporta l'impossibilità di partecipare a gare analoghe indette entro 12 mesi dalla data di risoluzione.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART.23 TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concessionario e il Comune garantiscono la tutela dei dati di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio del servizio.

In particolare, non è ammessa la divulgazione di informazioni relative allo stato di salute, le convinzioni religiose, etiche e politiche degli utenti del servizio e delle loro famiglie. La trasmissione di tali dati potrà avvenire solo nel rispetto della normativa vigente e per esigenze da essa previste.

ART.24 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, in ordine all'esecuzione di quanto previsto con il presente capitolato, il Foro competente è esclusivamente quello di Vasto e la legge applicabile quella italiana.

ART.25 RINVIO NORMATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Il responsabile del procedimento in oggetto è la dr.ssa Dell'Osa Gorizia Natascia.

TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

CAPO I - INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO

ART.26 LINEE GUIDA DEL PROGETTO EDUCATIVO

Il Concessionario garantisce elevati livelli di qualità nella gestione del servizio affidato in concessione, L'attività centrale del doposcuola deve essere costituita dallo **svolgimento dei compiti assegnati dai docenti del mattino**. In questo contesto, ogni bambino svolge i compiti in autonomia ma deve avere la possibilità di rivolgersi all'operatore presente se ha bisogno di aiuto o si trova in difficoltà. L'operatore oltre ad essere guida deve sostenere l'alunno perché diventi autonomo e costruisca un efficace metodo di studio.

Il doposcuola non deve prevedere unicamente lo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti del mattino ma deve offrire l'opportunità di **partecipare a molte altre attività**. Pur rimanendo centrale la focalizzazione nell'impegno legato ai doveri scolastici, dovrà essere possibile scegliere di dedicarsi allo studio di una lingua straniera o all'approfondimento di qualche argomento riguardante l'attualità, l'educazione civica o una materia scolastica.

Quotidianamente, dopo il pranzo e prima dell'inizio dello studio pomeridiano vi sarà sempre uno spazio legato al gioco. Inoltre, durante lo spazio dedicato all'aiuto ai compiti e alle attività integrative si dovrà tenere un'impostazione che deve tendere a rendere l'apprendimento il più ameno e gradevole possibile. L'aspetto ludico dello studio è sempre privilegiato. Alla fine del pomeriggio, generalmente, vi è ancora uno spazio dedicato al gioco. Anche se, chiaramente, gli operatori tendono a rispettare le inclinazioni di ogni bambino, cercheranno comunque di incoraggiare i giochi di gruppo e l'interazione. Durante la bella stagione, ai giochi da tavola, saranno sempre preferiti giochi di squadra che prevedano il movimento. Una tale scelta è volta a evitare un'eccessiva sedentarietà che, se è di certo nociva a ogni età, sarebbe dannosissima per dei bambini. Per gli spazi orari, oltre il regolare svolgimento delle attività educative, il Concessionario è autorizzato a farne liberamente uso, nei limiti delle finalità del servizio. In ogni caso, le attività complementari non devono prevalere e/o sostituire le attività principali oggetto della Concessione. Le eventuali attività ricreative/formative/informative svolte nei locali dati in concessione devono essere comunicate o concordate con il Comune.

INDICAZIONI METODOLOGICHE/EDUCATIVE ED ORGANIZZATIVE

Doposcuola: durante il doposcuola organizzare un qualificato complesso di attività in cui gli alunni, in un ambiente protetto e stimolante sotto il profilo socio-educativo e ludico, dovranno adempiere agli obblighi ed impegni legati alla frequenza mattutina della scuola;

a) sostegno scolastico: assistere gli alunni nello svolgimento dei compiti assegnati, contribuendo a consolidare l'acquisizione dei metodi di studio già introdotti dagli insegnanti del mattino e ad accrescere il senso di responsabilità nei confronti dello studio, nonché aiutando gli alunni stessi a colmare le eventuali lacune in materie scolastiche e a cogliere e rafforzare le loro abilità cognitive;

b) stimolo delle capacità degli alunni: svolgere attività che favoriscano l'apprendimento scolastico, la libera espressione e il gioco e che siano collegate ai programmi scolastici ovvero indipendenti da essi;
c) sviluppo negli alunni della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione, anche ai fini della loro migliore integrazione nella comunità scolastica.

d) assistenza mensa: fornire sorveglianza e assistenza durante il pasto, provvedere allo scodellamento. Organizzare attività ludico-ricreative sino all'inizio delle lezioni pomeridiane.

e) assistere gli alunni nello svolgimento delle attività che favoriscano la libera espressione e il gioco.

I servizi si svolgono in stretta collaborazione con gli insegnanti della scuola statale per condividere una stessa linea educativa, con le famiglie e con il territorio.

Il servizio di trasporto da scuola al centro "Il mondo dei bambini", così come il pasto, sono a carico del Comune.

CAPO II - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART.27 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

La struttura è idonea ad ospitare 25 bambini per tempo pieno e n. 10 tempo parziale.

Le modalità di accesso al servizio da parte dell'utenza avvengono in seguito a presentazione di domanda in ordine di presentazione.

ART.28 REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

I requisiti del servizio possono così riassumersi:

a) il servizio accoglie bambini dai 6 ai 14 anni; nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio potrà essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche degli utenti e delle loro famiglie;

b) il Concessionario deve garantire l'apertura del servizio per n. 8 mesi prevedendone la chiusura durante le festività nazionali e religiose;

c) il Concessionario applica un orario minimo di apertura articolato in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana; il Concessionario garantisce, altresì, alle famiglie la possibilità di frequenza part-time, e massima flessibilità oraria compatibilmente col benessere psico-fisico dei bambini;

d) il Concessionario espleta il servizio con personale educativo qualificato in applicazione delle vigenti disposizioni;

e) il Concessionario esegue tutte le operazioni di pulizia e sanificazione necessarie a garantire le condizioni igienico-sanitarie prescritte dal presente capitolato e dalle indicazioni dell'ente mediante personale ausiliario;

f) il Concessionario effettua la somministrazione dei pasti preparati dalla cucina esterna del plesso scolastico, che si configura come pasto trasportato;

g) al Concessionario competono le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - con la preliminare approvazione da parte del Comune, la manutenzione ordinaria e la cura della parte concessa;

h) l'autorizzazione al funzionamento e le procedure per l'ottenimento sono in capo al Concessionario;

ART.29 GRADUATORIE - RISERVE

Annualmente, il Comune riceve le domande e le trasmette al concessionario che provvede alla formazione delle graduatorie di accesso al servizio, garantendo precedenza agli utenti residenti nel Comune di San Salvo.

Qualora i posti riservati non vengano coperti per intero, potranno accedere al servizio anche utenti residenti in altri Comuni, previa autorizzazione del Comune di San Salvo.

ART.30 FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – PRECEDENZA ASSEGNAZIONE POSTI

Nell'elaborazione della graduatoria si garantisce precedenza agli utenti facenti parte di famiglie in condizioni di rischio o svantaggio sociale, segnalate dai servizi sociali del Comune.

ART.31 TARIFFE

La famiglia concorre al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da versare al Concessionario, secondo le modalità previste dal Concessionario e comunicate agli utenti.

Il Comune, per ogni anno scolastico determina le tariffe del servizio in concessione, differenziandole come segue:

euro 195,00 = retta tempo pieno (pasti e trasporto inclusi));

euro 100,00 = Assistenza educativa (frequenza senza pasto e trasporto)

È lasciata facoltà al concessionario di applicare rette diversificate per i non residenti a San Salvo.

La riscossione delle rette di frequenza è a carico del Concessionario.

Successivamente al primo anno scolastico, eventuali adeguamenti con aumento delle rette saranno consentiti solo se concordati con il concessionario.

ART.32 AVVIO DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione prende avvio dal 1 Ottobre 2018.

Al COMUNE non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata copertura di posti o la carenza di utenti.

ART.33 CARTA DEI SERVIZI

Il Concessionario predispone la Carta del servizio.

Tale documento è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono del servizio sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza.

ART.34 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono altresì a carico del Concessionario la fornitura del materiale ludico-didattico e di cancelleria necessario per l'espletamento del Servizio.

CAPO III – PERSONALE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ART.35 ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SUBENTRO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario svolge il servizio di Tempo Pieno e assistenza educativa e le prestazioni ausiliarie ad esso connesse con proprio personale.

Pertanto, al fine di garantire la continuità didattica, assume prioritariamente il personale in servizio presso il tempo pieno/assistenza educativa "Il Mondo dei bambini" all'avvio del servizio; ciò purché tale personale sia favorevole al passaggio di impresa e compatibilmente con la nuova organizzazione. Al termine dell'affidamento della concessione tale personale dovrà prioritariamente essere assunto dal soggetto subentrante.

Il Concessionario deve tenere indenne il COMUNE da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il COMUNE è, a tutti gli effetti, estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra il Concessionario e i suoi dipendenti.

Su richiesta del COMUNE, il Concessionario deve esibire tutta la documentazione comprovante la regolare erogazione del trattamento retributivo ed il regolare versamento contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

Il COMUNE in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate.

ART.36 DOTAZIONE ORGANICA

Per l'intera durata del contratto, la dotazione organica del servizio il Concessionario assicura la presenza dei seguenti standard di personale: L'organico dovrà prevedere:

A – N. 1 Coordinatore: è il responsabile del presidio e tale figura può svolgere anche le mansioni di operatore socio-educativo. Sono proprie del coordinatore le seguenti funzioni:

- rispondere della programmazione educativa delle attività ;
- essere il referente per il Comune
- garantire collaborazione con gli enti preposti al controllo;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati e alle fasi di dimissione del minore stesso;
- rispondere della verifica dei progetti attuati;
- gestire i colloqui con le famiglie;
- partecipare alle riunioni con gli organismi gestionali;
- mantenere il raccordo con il personale incaricato della preparazione e somministrazione dei pasti;
- verificare periodicamente le scorte delle forniture dei prodotti di uso corrente per la pulizia degli ambienti e la cura dei bambini, e per il materiale didattico e di cancelleria;
- rispondere dell'organizzazione gestionale;
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale;
- interagire con i servizi socio sanitari di zona, le famiglie e i servizi sociali Comunali;
- svolgere le mansioni di operatore socio-educativo, come di seguito descritte;
- garantire la propria reperibilità per tutta la durata del contratto;
- svolgere ogni altra funzione assegnata dal Concessionario.

B – N. 4 operatori socio-educativo cui competono le seguenti funzioni:

- responsabilità della realizzazione dei progetti didattici;
- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore, con i Servizi Sociali comunali;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;

- responsabilità del rapporto personale diretto con i minori;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi;

C – n. 1 Addetto ai servizi (ausiliario) cui competono le seguenti funzioni:

- ordine, pulizia e disinfezione degli ambienti, delle attrezzature e dei beni in dotazione;
- ausilio e supporto al personale educatore mediante allestimento spazi, spostamento arredi;
- collaborare con il personale educatore;
- mantenere i rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio.

D - n. 2 addette all'infanzia con funzioni non educative addette all'accoglienza, alla sorveglianza durante i pasti e allo sporzionamento dello stesso-

ART.37 PRECISAZIONI IN MERITO ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE

Il personale educatore, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il Concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, da comunicarsi come previsto nel successivo art.40.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al Comune.

Il Concessionario è tenuto a sostituire il personale che il COMUNE non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze. Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di inquinamento.

La dotazione organica deve essere adeguata in funzione di inserimenti di bambini diversamente abili.

ART.38 ASPETTI ORGANIZZATIVI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Il Concessionario è obbligato ad eseguire i servizi secondo le modalità di cui al presente Capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi. L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun lavoratore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro sono curate direttamente ed esclusivamente dal Concessionario; è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale del Concessionario e il COMUNE.

Inoltre il Concessionario deve:

1. consegnare al Comune entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque ogni anno prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo di tutto personale impiegato nell'appalto completo di: dati anagrafici, codice fiscale, qualifica e inquadramento contrattuale, orario settimanale di lavoro;
2. in caso di variazioni, per sostituzioni anche temporanee del personale, comunicare al Comune, preventivamente quando possibile e, comunque, entro la stessa giornata della variazione e dell'assunzione, i dati relativi al nuovo personale;
3. organizzare i necessari percorsi di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venga impiegato personale già formato per poter partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso;
4. comunicare ogni anno al Comune il piano della formazione per il proprio personale educatore e ausiliario;
5. fornire al Comune i nomi del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ART.39 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Tutto il personale del Concessionario assegnato al servizio in concessione è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione, in particolare nei confronti dei genitori degli utenti;
- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione, agli utenti e all'attività del Comune o altro, durante l'espletamento del servizio;
- indossare i dispositivi individuali di sicurezza, la tessera di riconoscimento con foto conforme alle prescrizioni del d.lgs n. 81/2008.

ART.40 VARIAZIONE, REINTEGRO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Per tutta la durata del contratto, l'organico impiegato per l'espletamento del servizio deve essere quello dichiarato dal Concessionario nell'offerta tecnica.

L'eventuale riduzione o incremento dell'organico è subordinata ad oggettive e consistenti variazioni del servizio ed è obbligatoriamente soggetta a preventivo consenso del Comune. In caso di assenze temporanee del personale educatore e non, la sostituzione dovrà avvenire entro la giornata.

Il COMUNE si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto dell'organico e della forza lavoro dichiarata. Eventuali carenze qualitative e quantitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo dovranno tempestivamente essere rimediate dal Concessionario e saranno soggette all'applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.

Il Concessionario si impegna ad adeguare la dotazione organica sopra descritta in virtù di eventuali modifiche normative o in presenza di minori disabili, senza nulla richiedere al Comune.

ART.41 FORMAZIONE

Il Concessionario effettua costante aggiornamento e formazione professionale del personale educatore e ausiliario secondo gli indirizzi regionali. Provvede agli adempimenti formativi in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro.

Il programma annuale della formazione è comunicato al Comune.

ART.42 VESTIARIO e TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Il personale ausiliario indossa indumenti e dispositivi di protezione individuale idonei per lo svolgimento delle mansioni loro assegnate e per il loro riconoscimento. Il personale ausiliario indossa altresì il tesserino di riconoscimento con foto ai sensi del D. Lgs.n. 81/2008.

ART.43 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

È pertanto tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Il Concessionario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie attrezzature utilizzate, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ART.44 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, deve svolgere un sopralluogo alla struttura adibita al servizio per un' approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori. Al termine di tali operazioni redige il documento di valutazione dei rischi, da aggiornarsi periodicamente e secondo necessità. Tale documento deve essere lasciato in copia presso la sede del Tempo pieno.

Resta a carico del Concessionario organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e il proprio Responsabile Servizio Prevenzione.

ART.45 PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Concessionario redige il piano di gestione delle emergenze. Del contenuto di tale documento è informato tutto il personale operante.

Copia del piano è esposta presso i locali del tempo pieno, con modalità che ne garantiscano la massima diffusione e conoscenza.

In applicazione del piano di gestione delle emergenze, il Concessionario affigge ogni cartello, insegna o segnaletica necessaria ad informare coloro che sono presenti nella struttura delle principali norme antinfortunistiche e principali comportamenti di prevenzione e gestione delle emergenze.

ART.46 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il servizio in concessione non è soggetto a valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, dovessero verificarsi delle interferenze tra le lavorazioni del Concessionario e quelle del COMUNE, sarà cura del Concessionario provvedere ad elaborare apposito DUVRI.

CAPO IV - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ART.47 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Agli utenti del Tempo Pieno vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al venerdì, pasti in numero e quantità previsti dalle tabelle dietetiche.

Il concessionario sarà vincolato a fruire del servizio mensa del Comune di San Salvo in quanto lo stesso è a carico del concedente. L'HACCP della preparazione sarà a completo carico del servizio di

preparazione, ferma restando la procedura di porzionatura e scodellamento ed il pasto si qualificherà come trasportato. L'ausiliario dovrà occuparsi dello scodellamento dei pasti e del riordino delle stoviglie.

ART.48 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI –

I menù, saranno predisposti dal gestore del servizio mensa scolastica e dal Concessionario con l'ausilio di un dietista nel pieno rispetto delle diete degli utenti.

Il Concessionario dovrà prevedere la fornitura di prodotti adeguati per la disinfezione delle stoviglierie utilizzate.

TITOLO III - UTILIZZO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART.49 DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

L'immobile sito in San Salvo Via Verdi è assegnato in uso pomeridiano al Concessionario in quanto il servizio viene svolto in un'ala della scuola primaria di Via Verdi.

Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera il COMUNE da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del c.c.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il Concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

ART.50 USO DEI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE

Qualora il Comune intenda organizzare interventi di sostegno alla genitorialità, potrà avvalersi dei locali della struttura conferita in concessione.

In tali casi è necessaria la preventiva comunicazione e collaborazione del Concessionario.

ART.51 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

Della consegna dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti, in contraddittorio, appositi verbali.

Nell'atto della consegna il Concessionario deve riconoscere di ricevere i locali idonei all'uso convenuto e deve riconsegnarli tali al termine della gestione. In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato dal normale uso, il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili o l'eventuale mancanza di beni mobili ed attrezzature dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il COMUNE avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART.52 UTENZE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per attivazione e utilizzo di utenze telefoniche e internet, le altre utenze (luce, gas, acqua, rifiuti) sono a carico del Comune di San Salvo in quanto il servizio è ubicato presso la sede della scuola primaria di Via Verdi.

TITOLO IV - CONTROLLI

ART.53 CONTROLLI

Il Comune ha la facoltà di accedere alla struttura, senza necessità di alcun preavviso, per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.

Il controllo potrà avvenire per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti.

Il Comune effettuerà i controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla base di quanto prescritto nel presente capitolato, nonché del Piano di autocontrollo del Concessionario e di ogni altra documentazione che il Concessionario è tenuto a presentare.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono definire:

a) controlli a vista del servizio

- modalità di sanificazione di ambienti, attrezzature, giochi;

- stato igienico-sanitario del personale addetto;
- professionalità degli addetti alla distribuzione dei pasti;
- controllo dell'applicazione di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- modalità di somministrazione dei pasti;
- controllo del rapporto numerico personale/bambini;
- controllo dei registri inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

ART. 54- RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI
F.to Dott.ssa Gorizia Natascia Dell'Osa